



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione CC / 15 seduta del 30-03-2017 alle ore 18:00

OGGETTO:

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.) MODIFICA PARTE RELATIVA AL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).**

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano		Pres. – Ass.
ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIA MORONI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO MONTANARI	CONSIGLIERE	Presente
ROBERTO FUGGINI	CONSIGLIERE	Presente
DAVIDE RABUFFI	CONSIGLIERE	Presente
FEDERICA BOLOGNESE	CONSIGLIERE	Presente
ANGELO VITALE	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNI ZERBI	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNI MAGGI	CONSIGLIERE	Presente
GRAZIELLA INVERNIZZI	CONSIGLIERE	Presente
PIERANGELO FAZZINI	CONSIGLIERE	Presente
GIUSEPPINA DEGIORGI	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra MARIAGRAZIA DOTT.SSA MACRI'.

Il Sig. ROBERTO ING. ZUCCA - SINDACO - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) MODIFICA PARTE RELATIVA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 17 in data 28.03.2014 avente ad oggetto "Approvazione dei regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale";
- n. 14 in data 22.05.2015 avente ad oggetto "Modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)";
- n. 5 in data 14.01.2016 avente ad oggetto "Approvazione modifiche al Regolamento I.U.C.";

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Richiamato a tale proposito anche l'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 ai sensi della quale «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. [...] e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

Visto l'art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che ricomprende, tra l'altro, il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (Tari);

Visti in particolare gli artt. 9 e 11 del suddetto Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (Tari);

Ritenuto di modificare gli artt. 9 e 11 del sopra richiamato Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (Tari) come segue, al fine di meglio regolamentare la gestione di detto tributo anche alla luce delle esigenze operative rappresentate dagli Uffici e dai cittadini:

1. Art. 9 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione - **INTEGRAZIONE COMMA 3**

“3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento. Con particolare riferimento alle ipotesi di cessazione, l'utenza si considera cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione atta a comprovare quanto attestato e avente data certa, la data di effettiva cessazione (a titolo esemplificativo e senza fini di esaustività, non è sufficiente la sola cancellazione della residenza).”

2. Art. 9 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione - **INTRODUZIONE NUOVO COMMA 12**

“12. Fermi restando i termini di presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, qualora le occupazioni e/o variazioni e/o cessazioni vengano tempestivamente comunicate all'ufficio comunale competente, il conteggio di quanto dovuto dall'utente a titolo di tributo

potrà essere effettuato in misura conforme alla nuova situazione dichiarata già in corso d'anno."

3. art. 11 Riduzioni tariffarie - MODIFICA COMMA 2 MEDIANTE ABROGAZIONE DEI TERMINI "fissa e"

*"2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella misura del 30% della quota **fissa e** variabile."*

Ritenuto inoltre, per le medesime motivazioni sopra esposte, di introdurre all'interno del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (Tari), ricompreso nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), il seguente nuovo articolo 11 bis al fine di disciplinare le ipotesi di esclusione per inidoneità a produrre rifiuti:

Art. 11 bis – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:**
 - a) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) I locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi Stati Esteri.
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità e messa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.**
- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.**

Visti ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile, di cui all'art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile della Struttura 2 "Economico - Finanziaria";

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione contabile, pervenuto presso l'Ente in data 23.03.2017 al Prot. 3520 che si allega alla presente per farne parte sostanziale e integrante, All.A;

Visto il TUEL e in particolare l'art. 42;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge ed avente il seguente risultato: presenti 13 votanti 9 favorevoli 9 contrari 0 astenuti 4 (Maggi, Fazzini, Degiorgi, Invernizzi)

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, gli artt. 9 e 11 del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (Tari), ricompreso nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), come segue:

1. Art. 9 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione - **INTEGRAZIONE COMMA 3**

“3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento. Con particolare riferimento alle ipotesi di cessazione, l'utenza si considera cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione atta a comprovare quanto attestato e avente data certa, la data di effettiva cessazione (a titolo esemplificativo e senza fini di eshaustività, non è sufficiente la sola cancellazione della residenza).”

2. Art. 9 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione - **INTRODUZIONE NUOVO COMMA 12**

“12. Fermi restando i termini di presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, qualora le occupazioni e/o variazioni e/o cessazioni vengano tempestivamente comunicate all'ufficio comunale competente, il conteggio di quanto dovuto dall'utente a titolo di tributo potrà essere effettuato in misura conforme alla nuova situazione dichiarata già in corso d'anno.”

3. art. 11 Riduzioni tariffarie - **MODIFICA COMMA 2 MEDIANTE ABROGAZIONE DEI TERMINI “fissa e”**

“2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella misura del 30% della quota ~~fissa e~~ variabile.”

3. di introdurre all'interno del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (Tari), ricompreso nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), il seguente nuovo articolo 11 bis al fine di disciplinare le ipotesi di esclusione per inidoneità a produrre rifiuti:

Art. 11 bis – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d. Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e. Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. I locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi Stati Esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità e messa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. **Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.**
4. di approvare le nuove stesure dei commi 3 e 12 dell'art. 9, del comma 2 dell'art. 11 e dell'introdotta art. 11 bis del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (Tari), ricompreso nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
5. di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Regolamento così modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 2017;
6. di incaricare il Responsabile della Struttura 2 del compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi inclusa la trasmissione del Regolamento così come modificato con la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
7. di dichiarare, con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge ed avente il seguente risultato: presenti 13 votanti 9 favorevoli 9 contrari 0 astenuti 4 (Maggi, Fazzini, Degiorgi, Invernizzi), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) MODIFICA PARTE RELATIVA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 22-03-2017

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2:
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Rag. Maristella Piccinini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 22-03-2017

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2:
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Rag. Maristella Piccinini

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - MODIFICA PARTE RELATIVA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Il Sottoscritto Revisore di questo Ente, chiamato ad esprimere un parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all' oggetto,

PRESA VISIONE

Dello schema delle modifiche agli artt. 9 e 11 e dell'introduzione del nuovo art. 11-bis, relativamente al regolamento TARI;

VISTI

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile della Struttura 2;

ESPRIME

per quanto sopra esposto, parere favorevole all'adozione della deliberazione citata, non ravvisandosi elementi di incoerenza o profili di illegittimità rispetto a quanto normativamente sancito.-

Sannazzaro de' Burgondi, li 22 marzo 2017.

Il Revisore
Rag. Maurizio Pola





COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ING. ROBERTO ZUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIAGRAZIA DOTT.SSA MACRI'

~~~~~

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì **06-04-2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to DOTT.SSA MARIAGRAZIA MACRI')

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il 30-03-2017

Addì 06-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to DOTT.SSA MARIAGRAZIA MACRI')

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(DOTT.SSA MARIAGRAZIA MACRI')